REGOLAMENTO (CEE) N. 1511/70 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1970

relativo a talune misure da adottare nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 677/70 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi, quando sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui all'articolo 1 del presente regolamento ;

considerando che occorrre fissare gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 in base a un criterio forfettario ; che appare possibile rinunciare alla loro applicazione, ove l'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 di detto regolamento sia irrilevante ;

considerando che taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli contengono anche zucchero ;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/70 (1), il prezzo d'intervento per lo zucchero bianco è diminuito, in Francia, del 9,33 %, ossia di 11,01 FF per 100 kg ;

considerando che è pertanto opportuno tener conto dell'incidenza di tale diminuzione sui prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ; che tale incidenza è identica per le importazioni e le esportazioni ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le sovvenzioni concesse dalla Francia all'importazione e gli importi di compensazione da essa riscossi all'esportazione per il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Alla cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (5), espressa in unità di conto, si applica il coefficiente 0,9067.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1668/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in seguito alla svalutazione del franco francese (6), è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) **GU n.** L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) **GU n.** L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.
(4) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(5) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(6) **GU n.** L 214 del 25. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

Sovvenzioni all'importazione e importi compensativi all'esportazione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :	
A	Puree e paste di marroni :	
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	5,17
B	marmellate di agrumi :	
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %	6,06
C	altre :	
I b)	altre	6.06
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
A	con densità superiore a 1,33 a 15 ° C :	
I	di uve :	
b)	altri :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
II	altri :	
	non nominati :	
b)	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
B	con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 ° C :	
I	di uve, di mele, di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :	
b)	di valore uguale o inferiore a 18 u.c. per 100 kg di peso netto :	
	1. di uve :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	2. di mele :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	3. di pere :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	4. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
II	altri :	
b)	aventi valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg di peso netto :	
	1. di arance :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	2. di pompelmi e di pomeli :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	3. di limoni :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	4. di altri agrumi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	5. di ananassi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	6. di pomodori :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	7. di altri frutti e ortaggi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	8. Miscugli :	
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	bb) altri :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39